



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

R.G. 2309/2015

Il Giudice designato

Visto il ricorso per sequestro giudiziario ex artt.670 n.1 c.p.c., proposto da

①
Fallimento s.r.l.

nei confronti di

②

③

lette le memorie di costituzione delle società resistenti e la replica del ricorrente, sentiti i procuratori delle parti all'udienza, osserva:

L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia è infondata perché il provvedimento cautelare – richiesto in via strumentale rispetto ad una pluralità di azioni di merito in futuro esperibili (azione di simulazione, azione revocatoria fallimentare, azione revocatoria ordinaria, come specificato dal Fallimento ricorrente nel ricorso introduttivo) – concerne diritti di brevetto industriale ed opere dell'ingegno e riguarda, perciò, materie che in caso di controversia appartengono alla competenza funzionale, ed inderogabile anche per eventuali ragioni di connessione con controversie ordinarie, del Tribunale capoluogo di distretto, nel quale è incardinata la Sezione Specializzata in materia di Impresa.

Arvan



Infondata è pure l'eccezione di inammissibilità della domanda di sequestro giudiziario sui predetti diritti industriali.

Secondo la tesi dei resistenti, l'azione di merito cui il sequestro sarebbe strumentale non ritrasferirebbe la proprietà o il possesso dei beni al fallito, ma soltanto il recupero degli stessi, attraverso il meccanismo dell'inefficacia relativa o dell'inopponibilità ai creditori concorsuali dell'atto revocato, alla garanzia patrimoniale dei creditori ai fini esecutivi propri della procedura fallimentare; di conseguenza, potrebbe essere richiesto soltanto un sequestro conservativo.

A conferma di tale assunto si sottolinea come il provvedimento della Corte di Cassazione che ha annullato con rinvio il provvedimento di sequestro preventivo emesso in sede penale relativamente ai beni oggetto della presente domanda cautelare, abbia stabilito che il sequestro preventivo non era ipotizzabile nella fattispecie, alla quale meglio sarebbe stato applicare il sequestro conservativo penale.

A prescindere dalla considerazione che la Suprema Corte ha annullato il provvedimento di sequestro preventivo soltanto per mancanza di adeguata motivazione, demandando al Giudice del rinvio la decisione circa il mantenimento dello stesso, va qui rilevato che le qualificazioni e il mantenimento o meno del sequestro penale non influiscono minimamente sul procedimento cautelare civile, che obbedisce a regole e presupposti propri e diversi.

La tesi dell'inammissibilità della domanda di sequestro giudiziario sostenuta dai resistenti, confortata dalla giurisprudenza, datata, dagli stessi citata, è ormai superata dalla più recente giurisprudenza, secondo cui l'espressione "*controversia sulla proprietà o sul possesso*" non va intesa in senso strettamente letterale, comprendendo, invece, tutte le azioni inerenti ad uno *jus ad rem*, le quali producano un effetto restitutorio del bene, così come in effetti avviene nelle azioni revocatorie fallimentari, le quali comportano il rientro nella





disponibilità del curatore, ai fini della liquidazione concorsuale, dei beni illecitamente fuoriusciti dal patrimonio del fallito.

Nella specie, tra le future azioni di merito prospettate dalla parte ricorrente sia l'azione revocatoria fallimentare che l'azione di simulazione appaiono dirette a conseguire tali effetti e quindi la domanda di sequestro giudiziario è, sotto questo aspetto, ammissibile.

Per altro verso, non osta alla sua ammissibilità il fatto che sia stata indicata dalla parte ricorrente una pluralità di future azioni da intraprendere, essendo alla stessa consentito prospettare, almeno in via gradata e progressiva, una molteplicità di possibili domande, riservando ad un secondo momento la formulazione di quella prescelta, anche con l'indicazione di eventuali subordinate. Quel che qui rileva è che rispetto ad almeno una di queste sussista un sufficiente *fumus*.

Tale *fumus* è agevolmente ravvisabile, allo stato, in relazione ad una futura azione revocatoria fallimentare della *datio in solutum* operata dalla società fallita mediante l'assegnazione in natura dei diritti di brevetto industriale e di proprietà di opere dell'ingegno nonché delle partecipazioni societarie ai due soci receduti in luogo delle somme corrispondenti al valore della stima delle loro quote; *datio* certamente costituente mezzo anormale di pagamento e riflettente anche un macroscopico squilibrio di prestazioni, che ha suggellato una serie di atti negoziali tra loro collegati che hanno portato alla spogliazione del patrimonio della società, poi inevitabilmente fallita.

Dalla documentazione prodotta e dai fatti qui incontrovertibili, la sequenza appare chiara:

1) recedono dalla società i due soci che rappresentavano il 99% del capitale sociale ed il recesso (del quale non si giustifica nemmeno l'ammissibilità, né si illustra la giusta causa) viene spiegato in assemblea con l'eccessivo valore dell'ammortamento dei beni immateriali in proprietà della società, tale da precludere finanziamenti da parte delle banche, preclusione





che, invece, andava più propriamente individuata nelle ripetute, ingenti perdite consecutive d'esercizio, in particolare in quella di oltre 8.000.000,00 di euro relativa al 2013, pari a poco meno di un terzo del capitale sociale, accertata alla data del 31.12.2013, e quindi poco prima dell'assemblea che accoglieva il recesso dei due soci;

2) il valore delle quote dei soci receduti viene enormemente sopravvalutato e poiché la società non dispone delle somme liquide per provvedere al pagamento si propone di attribuire loro i diritti di proprietà industriale, in modo da togliere alla società il problema degli ammortamenti e da predisporre un piano di forte ripresa; il tutto trascurando di considerare che i predetti beni rappresentano l'*asset* patrimoniale più importante della società e che la loro fuoriuscita dal patrimonio sociale non soltanto avrebbe impedito qualsiasi sviluppo, ma avrebbe svuotato la società stessa e vanificato i diritti dei creditori sociali;

3) lo svuotamento viene poi completato dall'anomala cessione, avvenuta qualche mese dopo, del ramo d'azienda, oggetto di analoga azione cautelare presso il Tribunale di Vicenza, cessione nella quale il corrispettivo viene stabilito nella forma di accollo di debiti. Molteplici considerazioni confortano tale lettura e rendono chiaro che la situazione patrimoniale in cui versava la società era ormai di chiara incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni e che per far fronte alle ingenti passività occorreva intaccare il patrimonio sociale, e non già assegnare i due più importanti cespiti ai soci receduti.

La determinazione del valore delle quote dei soci receduti non è stata accompagnata da alcuna seria stima delle stesse che fosse frutto di un'attenta valutazione della situazione patrimoniale della società e del valore del suo patrimonio al (doveroso) netto delle passività, ed è stata fissata ed accettata dall'assemblea rispettivamente in euro 7.810.000,00 (quanto a

Amor



A _____, ed euro 11.715.000,00 (quanto a C _____ ^{MENTRE} mentre la situazione debitoria era tale da erodere il capitale sociale e non giustificava assolutamente tale importo; ed il rimborso degli importi così sommariamente quantificati viene proposto ed accettato "in mancanza di riserve sufficienti" (è da notare che la società non ha mai accantonato riserve, ma ha riportato a nuovo forti perdite nei tre ultimi esercizi, perdendo oltre un terzo del capitale sociale) mediante cessione delle private e delle partecipazioni sociali di cui qui si chiede il sequestro, stimati di valore equivalente.

Eppure, la situazione patrimoniale al 31.12.2013 (precedente di appena due mesi) evidenziava che in tal modo il capitale sociale veniva (come fu poi deliberato) praticamente azzerato; che i debiti ammontavano complessivamente ad euro 18.273.000 e che gli stessi non potevano essere fronteggiati mediante l'attivo circolante, ammontante ad euro 10.000.000,00 (stima sicuramente ottimistica, visto che non era stato previsto alcun ragionevole fondo di svalutazione dei crediti).

La circostanza che l'attivo circolante non fosse assolutamente sufficiente a fronteggiare le passività a breve costituisce, secondo gli analisti di bilancio, un chiaro indice di incapacità dell'impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, dal momento che il ripianamento delle passività potrebbe avvenire soltanto attraverso la cessione delle immobilizzazioni, materiali ed immateriali. Nel caso di specie, dunque, le immobilizzazioni (anche quelle immateriali oggetto del presente procedimento) avrebbero dovuto essere destinate alla cessione a terzi per il soddisfacimento dei creditori, e non già essere assegnate ai soci receduti.

Procedendo in tal modo, oltre ad effettuare una illecita *datio in solutum* in favore dei soci receduti (per un credito da postergare rispetto a quelli dei creditori sociali), sono state create, dunque, le premesse per erodere in grande parte la garanzia dei creditori sociali. Lo dimostra

Arvan



il fatto che, completato qualche mese dopo lo svuotamento del patrimonio mediante la cessione di un ramo d'azienda, nella quale confluivano gli *assets* produttivi residui, la società, anziché rilanciare il proprio sviluppo così come proclamato, chiedeva l'ammissione al concordato preventivo, con ciò ammettendo il proprio stato d'insolvenza (già in precedenza manifesto, per quanto è stato sopra evidenziato), e ne seguivano subito dopo la dichiarazione di fallimento e l'avvio del procedimento penale per bancarotta fraudolenta.

Nel giudizio di merito tutto ciò potrà essere meglio approfondito, anche mediante consulenza tecnica, ma appare certo, allo stato, il *fumus* di un'illecita serie di operazioni che ha portato ad un'eccessiva valutazione del valore delle quote dei soci receduti e, soprattutto, al pagamento del controvalore mediante l'attribuzione in natura di marchi e brevetti che sarebbero stati necessari per una prosecuzione dell'attività e per il soddisfacimento degli ingenti debiti sociali.

Le conclusioni che precedono circa la sussistenza di un solido *fumus* di svuotamento del patrimonio sociale trovano riscontro nell'avvio del procedimento penale contro l'amministratore della società fallita per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, ipotizzato in relazione alle operazioni prima descritte ed accompagnato dal sequestro penale, cui prima si è fatta menzione, dei beni dati *in solutum* e va peraltro rilevato che tale circostanza non sarebbe modificata da un'eventuale revoca del provvedimento di sequestro preventivo penale, la quale, secondo le indicazioni della stessa Suprema Corte, sarebbe causata dalla mancanza di motivazioni strettamente inerenti alla misura cautelare e non già dalla mancanza del quadro indiziario.

Una volta confermato in sede penale che i beni sono usciti dal patrimonio della società fallita mediante un comportamento penalmente illecito, conseguirebbe l'obbligo di restituzione.




Sussiste, infine, il *periculum* in mora, ancorché sia ancora vigente (anche se con scarse probabilità di conferma, allo stato) il sequestro preventivo penale, idoneo di per sé soltanto ad impedire successivi trasferimenti dei beni a terzi, ma non un altro profilo non meno importante di *periculum*, quello, cioè, che nelle more della definizione della controversia di merito i beni immateriali in questione, nonché le partecipazioni societarie, rimanendo inutilizzati, verrebbero a perdere il loro valore, laddove la loro custodia potrebbe essere indirizzata a forme di gestione conservativa delle loro potenzialità, generando utilità economiche per la parte che nel giudizio di merito risulterà vittoriosa.

In quest'ottica, bene illustrata dalla parte ricorrente, la nomina a custode del curatore del fallimento, già nominato custode del ramo d'azienda per il quale il Tribunale di Vicenza ha accolto analoga domanda di sequestro giudiziario, potrebbe consentire di valutare forme positive di utilizzazione congiunta dei marchi e dei brevetti e del ramo d'azienda, di cui già è custode, garantita anche dalla vigilanza del Giudice delegato al fallimento.

Per il momento, tuttavia, la domanda va accolta limitatamente alla nomina a custode dello stesso curatore fallimentare, limitata ai poteri di ordinaria amministrazione, riservando all'esito di specifica istanza che illustri dettagliatamente le modalità, le forme ed i vantaggi di un'utilizzazione conservativa dei beni immateriali, restando fermo che il corrispettivo economico dovrà essere versato in apposito conto in favore della parte vittoriosa nella controversia di merito.

P.Q.M.

visti gli artt.670, 669 *quater*, 669 *sexies*, c. 2, c.p.c.:



autorizza

il sequestro giudiziario sui titoli di proprietà industriale nonché sulle partecipazioni sociali trasferite con atto notarile del 24.2.2014 da ^(A) [redacted] s.r.l. a ^(B) [redacted] ^(C) [redacted] ed (v. doc.17 fascicolo parte ricorrente), puntualmente indicati nelle conclusioni del ricorso;

nomina custode il curatore del Fallimento ^(A) [redacted] s.r.l. dott. ^(D) [redacted], con studio in ^(E) [redacted] attribuendogli i poteri di ordinaria amministrazione, salva diversa statuizione dell'autorità giudiziaria all'esito di presentazione di specifiche istanze, con obbligo di rendiconto periodico.

Venezia, 10 febbraio 2015

Il Giudice
(Dott.ssa Gabriella ZANON)

Gabriella Zanon

